

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21071 Anno 2018

Presidente: PICCIALI PATRIZIA

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udienza: 22/03/2018

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

WAKEL MOHAMED ALI nato il ²⁶⁻⁰⁶⁻¹⁹⁹⁰~~09/10/2019~~ a TUNISI(TUNISIA)

avverso l'ordinanza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette le conclusioni del PG;



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Wakel Mohamed Ali aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita dal 7.1.2014, a seguito del suo arresto in flagranza del reato di rapina in strada di un cellulare Iphone 4 e della somma di € 200 in danno del cittadino francese Lakehal Tarik in concorso con altre cinque persone, accusa da cui era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Deduce che erroneamente la Corte territoriale ha identificato, quale unica causa ostativa all'accoglimento dell'istanza, le affermazioni rese dal Wakel in sede di arresto, trovando singolare che lo stesso fosse a conoscenza della somma di denaro e del cellulare oggetto di rapina, anche se gli agenti operanti non gli avessero precisato alcunché sul punto. Ed infatti il Wakel, come dallo stesso precisato sin dal momento dell'arresto, era a conoscenza dei particolari in questione unicamente perché, nell'immediatezza dei fatti, si trovava nei pressi del luogo della rapina e veniva in contatto con la persona offesa, che gli chiedeva aiuto e che, quindi, gli raccontava l'accaduto.

Rileva che da tale comportamento non può desumersi alcuna condotta ostativa da parte dell'interessato, e che le argomentazioni in senso contrario dell'ordinanza impugnata appaiono illogiche e carenti, non spiegando affatto perché un simile comportamento sia di per sé negligente nel caso concreto, nonché contraddittorie, in quanto sin dal momento del fermo il Wakel aveva dichiarato di essere intervenuto in aiuto della persona offesa, per cui era assolutamente normale che egli fosse a conoscenza dei particolari della rapina.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.



2. La Corte territoriale ha fornito una motivazione carente, illogica e contraddittoria in punto di condotta gravemente colposa ostantiva al riconoscimento dell'indennizzo.

Nella valutazione del verbale di arresto del 7.1.2014 il giudice della riparazione si è limitato a valorizzare la circostanza che il Wakel, al momento dell'arresto, come per discolarsi, da subito asseriva di non avere asportato alla vittima soldi e telefono cellulare, nonostante gli operanti non gli avessero ancora parlato di che cosa fosse stato derubato al Lakehal. Hanno quindi ritenuto che tale comportamento fosse "anomalo" e "gravemente colposo", senza ulteriormente specificare le ragioni di una simile valutazione, che in realtà pare sovrapporre i due distinti piani del giudizio di riparazione rispetto a quello del giudizio penale, in contrasto con il principio di reciproca autonomia dei due giudizi, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201).

La motivazione dell'ordinanza impugnata palesa la sua contraddittorietà e manifesta illogicità laddove non considera, tuttavia, quanto risultante dallo stesso verbale di arresto, che viene specificamente indicato nel provvedimento in esame, vale a dire la circostanza che il Wakel, nell'immediatezza, riferiva anche di essere intervenuto in aiuto del Lakehal. Conseguentemente, la sua conoscenza dei dettagli della rapina, lungi dal configurare una "anomalia", poteva costituire una circostanza normale, per nulla indicativa di una *excusatio non petita* "indiziante", come ritenuto dalla Corte territoriale. Si tratta di un aspetto di indubbia rilevanza che non è stato in alcun modo considerato e approfondito dal giudice di merito, anche solo per confutarlo. Di contro, l'ordinanza ha ritenuto di evidenziare una circostanza ulteriore, in realtà del tutto neutra ed ininfluenza rispetto al giudizio di riparazione, costituita dal comportamento processuale della vittima, che sottraendosi all'esame dell'imputato e del suo difensore determinava l'assoluzione nel merito dell'istante; senza preoccuparsi, semmai, di valutare compiutamente le dichiarazioni rese in fase di indagine dalla persona offesa, utilizzabili ai fini riparatori in quanto affetti da inutilizzabilità solo "fisiologica", e non esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 26823801).

3. Le lacune motivazionali del provvedimento impugnato impongono di ribadire in questa sede che rientrano nelle esclusive attribuzioni del giudice della riparazione la ricerca, la selezione, la indicazione e la valutazione delle (concrete e precise) circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere (in punto di condotta, nonché in punto di nesso causale rispetto all'evento detenzione), e ciò in maniera

autonoma rispetto al giudice della cognizione. Tale autonomia va interpretata nel senso che il giudice della riparazione non deve stabilire se gli elementi indiziari originariamente acquisiti fossero idonei a fondare la misura, ma è chiamato a verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti concreti dell'interessato che, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, abbiano dato causa, con dolo o colpa grave, alla custodia cautelare.


4. Ne consegue la necessità che la Corte di appello di Milano proceda, in sede di rinvio, ad un nuovo esame dell'istanza al fine di verificare, con onere di indicazione specifica, l'esistenza di una condotta, dolosa e/o gravemente colposa, effettivamente riconducibile all'odierno ricorrente e sinergica alla detenzione dallo stesso subita.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, per nuovo giudizio.

Così deciso il 22 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente
Patrizia Piccialli

